



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

## LA COMMISSIONE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il provvedimento 6 novembre 2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il quale si dichiara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 13 del citato d.lgs. 42/2004, l’interesse culturale particolarmente importante dell’immobile denominato “*Ex lanificio Tiberghien*”, sito nel comune di Verona, provincia di Verona, località San Michele Extra, via Unità d’Italia 25, catastalmente distinto al foglio 229, particella 329 parte, confinante con le particelle, del foglio catastale 229 (C.T.), 329 rimanente parte – 336 – 350 – 342 – 344, con le vie Unità d’Italia e Tiberghien;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del provvedimento suddetto, inoltrata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 2456 del 3 febbraio 2015, pervenuta il 10 febbraio 2015;

VISTE le osservazioni al procedimento presentate dalla società Verona 2007 s.r.l., con nota del 10 aprile 2015;

VISTA l’istruttoria della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, inoltrata con nota prot. 10087 del 12 maggio 2015, pervenuta a questa Commissione regionale l’11 giugno 2015, dalla quale risulta che “*il complesso industriale ha subito importanti trasformazioni nel corso dei decenni a partire dal secondo dopoguerra, quali ampliamenti e rifacimenti interni di alcune porzioni dei capannoni e dei fabbricati adiacenti, a causa delle diverse esigenze funzionali della produzione. L’area inoltre è stata oggetto di un importante incendio in data 29 giugno 1972, che ha pesantemente danneggiato vaste porzioni dei capannoni, i quali sono stati ricostruiti negli anni successivi con caratteristiche costruttive moderne. C’è da segnalare inoltre che negli anni sessanta e settanta le costruzioni sono state interessate da interventi edilizi che hanno alterato l’assetto originario, utilizzando elementi prefabbricati in cemento armato e materiali più economici quali l’eternit, interventi che necessitano di una bonifica e di una riqualificazione dei fabbricati*” e che “*le uniche porzioni dei fabbricati che hanno conservato le caratteristiche originali sono i capannoni con tetto a shed collocati sul lato orientale del cortile sviluppati con andamento nord-sud su due quote di livello, esternamente caratterizzati da aperture ad arco o rettangolari al piano terreno scanditi da brevi paraste. Da segnalare la ciminiera in laterizio che reca sulla sommità la data di costruzione (1907). Oltre ai suddetti fabbricati meritevole di tutela monumentale è la*



1/2

*porzione della grande piastra che ospitava la fase produttiva dell'opificio, collocata sull'angolo orientale all'inizio di via Tiberghien";*

Con deliberazione assunta nella riunione del 22 giugno 2015, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta,

ANNULLA

ai sensi dell'art. 21-*octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento 6 novembre 2014 e, contestualmente,

DICHIARA

che l'immobile denominato EX LANIFICIO TIBERGHIEIN, sito nel comune di Verona, catastalmente distinto al foglio 229, particella 329 parte, confinante con le particelle, del medesimo foglio catastale, 329 rimanente parte e 336 – via Unità d'Italia e via Tiberghien, come dall'allegata planimetria catastale, presenta interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a), del citato d. lgs. 42/2004, per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo. La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante della presente dichiarazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto e sarà trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare - a cura della competente Soprintendenza, con efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'articolo 16 del d.lgs. 42/2004, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Sono, inoltre, ammessi proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 22 giugno 2015

Il Presidente  
(Eraldo TEBENZONI)

